

# **CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO PER LA ASL N.2 DI OLBIA. (BIOLOGIA MOLECOLARE E PIU')**

## **INDICE**

- Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE**
- Art. 2 - DISCIPLINA GIURIDICA DEI BENI**
- Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO**
- Art. 4 - COMPOSIZIONE DEI LOTTI - SPECIFICHE TECNICHE**
- Art. 5 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**
- Art. 6 - SUBAPPALTO – AVVALIMENTO**
- Art. 7 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI**
- Art. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**
- Art. 9 - COLLAUDO**
- Art. 10 - MODALITA' DI VERIFICA DELLE FORNITURE - RESPONSABILITA'  
PER VIZI NON RILEVATI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE  
E DI COLLAUDO.**
- Art. 11 - GARANZIE ECONOMICHE PROVVISORIA E DEFINITIVA**
- Art. 12 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO**
- Art. 13 - CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE**
- Art. 14 - RISERVATEZZA – CONTROLLI**
- Art. 15 - CONTROVERSIE**
- Art. 16 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

## **Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE**

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura, per lotti, di : a) **sistemi analitici** (comprendente la fornitura della strumentazione nuova e/o ricondizionata (cfr.lotto n.4 All.7), in locazione, dei relativi dispositivi diagnostici in vitro ed eventuali materiali di consumo, con l'esclusione dei contenitori di prelievo ed il servizio di assistenza tecnica full risk necessario a garantire la funzionalità dei sistemi, così come analiticamente descritti negli Allegati nn.4-5-7; b) **dispositivi diagnostici in vitro** (nel seguito, per brevità, indicati come D.D.V.) per la ASL n.2 di Olbia così come analiticamente descritti negli Allegati nn.6-8-9-10 che del presente capitolato speciale sono parte integrante e sostanziale .

L'appalto è costituito da n. 61 lotti; i lotti 1 – 2 - 4 comprendono forniture con posa in opera e servizi ; i lotti 3-5-6 e tutti i 55 lotti Microbiologia, riguardano esclusivamente forniture; nei lotti 1 -2-4, le forniture previste in capitolato sono sempre nettamente prevalenti, funzionalmente ed economicamente, rispetto ai servizi: il presente appalto deve essere, pertanto, qualificato “appalto di forniture” ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 163/2006 e succ.modif..

### **Durata dell' appalto**

La durata dei contratti sarà di **anni 5** (cinque) decorrenti dalle date di stipulazione dei contratti.

Alla scadenza dei contratti, se necessario, l'Azienda si riserva il diritto potestativo di rinnovarli per un ulteriore biennio, agli stessi prezzi praticati nell'ultimo anno d'appalto.

**L'APPALTO E' CONCEPITO COME OBBLIGAZIONE DI RISULTATO. SI PRECISA , PERTANTO, QUANTO SEGUE:**

#### **1) per tutti i lotti**

- Le forniture dovranno essere rese perfettamente operative franco luoghi di destinazione indicati dall'Azienda e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta;
- I servizi manutentivi (lotti 1-2 e 4) includono ogni prestazione e ogni ricambio necessari per mantenere le apparecchiature fornite in locazione perfettamente funzionanti per tutta la durata contrattuale;
- L'aggiudicatario, non potrà, a nessun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l'obbligazione di risultato.

In periodo di validità contrattuale, l'Appaltatore dovrà fornire, agli stessi prezzi offerti in gara, eventuali attrezzature e/o dispositivi diagnostici in vitro di nuova commercializzazione costituenti, a giudizio dell'Azienda, sviluppo tecnologico migliorativo.

## **Art. 2 – DISCIPLINA GIURIDICA DEI BENI**

*(per tutti i lotti)*

I beni di consumo sono acquistati dall'Azienda.

*(solo per i lotti nn. 1-2-4)*

Le apparecchiature fornite in virtù del presente appalto di cui ai lotti 1 / Allegato n.4 , lotto 2 /Allegato n.5, lotto 4 / Allegato n.7, sono fornite in locazione e dovranno essere ritirate dall'appaltatore allo scadere del contratto senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

## **Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il valore complessivo quinquennale dell'appalto, dato dalla somma delle basi d'asta dei singoli lotti, è stimato in €2.460.492,00 netto IVA.

La base d'asta è stata calcolata, per le forniture di beni di consumo, stimando il fabbisogno quinquennale in base ai dati disponibili sui consumi pregressi e sulla crescita della domanda.

**Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alle basi d'asta** dei singoli lotti, pari agli importi indicati nell'allegato "A" al presente Capitolato " Dettaglio del calcolo della base d'asta".

#### **Art. 4 - COMPOSIZIONE DEI LOTTI - SPECIFICHE TECNICHE**

La composizione dei lotti è indicata nella seguente tabella:

RIFERIMENTO LOTTO	DENOMINAZIONE DEL LOTTO	Per le specifiche tecniche ed i quantitativi si vedano gli Allegati :
N.1	Sistema diagnostico per l'esecuzione di esami di biologia molecolare : determinazione mediante tecnica PCR, Real Time, di tipo quantitativo per il Centro Trasfusionale del P.O. di Olbia per i parametri HCV ed HBV quantitativi.	N.4
N.2	Sistema diagnostico per l'esecuzione di esami di biologia molecolare : Genotipizzazione del virus HCV mediante tecnica PCR, per il Centro Trasfusionale P.O. di Olbia.	N.5
N.3	Dispositivi diagnostici in vitro per l'identificazione delle più frequenti mutazioni Alpha Talassemiche per il Centro Trasfusionale del P.O. di Olbia.	N.6
N.4	Sistema diagnostico per l'esecuzione di esami di immunoematologia per i Centri Trasfusionali dei PP.OO. di Olbia e Tempio Pausania.	N.7
N.5	Dispositivi diagnostici in vitro per la tipizzazione eritrocitaria di base, determinazione del gruppo ABO, determinazione del fenotipo Rh, determinazione dell'antigene Kell per i Centri Trasfusionali dei P P.OO. di Olbia e Tempio Pausania.	N.8
N.6	Dispositivi diagnostici in vitro : antisieri rari per il Centro Trasfusionale del P.O. di Olbia.	N.9
MICRO BIOLOGIA (Lotti dal n.7 al n.61)	Dispositivi diagnostici in vitro per microbiologia	N.10

**I quantitativi riportati** negli Allegati nn.4-5-6-7-8-9-10 devono essere considerati a titolo puramente indicativo e sono ragguagliati ai consumi storici e alle percentuali di variazione previste in futuro; questa Amministrazione provvederà all'acquisto delle quantità effettivamente necessarie. La fornitura dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche dell'offerta anche per quantitativi superiori o inferiori, con una tolleranza del consumo del +/- 20%, tenuto conto che i quantitativi annui sono approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui non potrà l'assuntore trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Le forniture, inoltre, potrebbero essere interrotte qualora sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tecnici portassero i prodotti all'esclusione dell'utilizzo nelle strutture aziendali.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

**Per i lotti nn.1-2-4 i sistemi diagnostici richiesti**, per rispondere pienamente alle esigenze, **devono prevedere:**

a) **Fornitura delle apparecchiature in locazione, comprensiva di posa in opera e**

**manutenzione (vedasi oltre):**

L'attrezzatura offerta deve avere una potenzialità operativa non inferiore agli esami annui indicati negli Allegati, avere un livello tecnologicamente correlato alle necessità dei laboratori e, ove richiesti, i software gestionali devono essere in lingua italiana, con le caratteristiche minime di cui agli Allegati al capitolato speciale d'appalto, se previsti .

**b) Fornitura di tutti i dispositivi diagnostici in vitro e loro accessori**, esclusi i contenitori per il prelievo, occorrenti all'effettuazione degli esami secondo le succitate specifiche dei laboratori (Vedi Allegati).

Si precisa che i quantitativi indicati nell'elenco sono puramente indicativi e non sono comprensivi dei test di calibrazione, di controllo e del materiale di consumo, in quantità che peraltro dovranno essere calcolati nell'offerta in relazione al corretto funzionamento del servizio proposto, tenendo conto del carico di lavoro e relativa distribuzione giornaliera.

**c) Assistenza tecnica e manutenzione full risk, incondizionata, nulla escluso ed eccettuato sulle apparecchiature** comprendente:

-trasporto, installazione, avviamento e collaudo apparecchiature, comprese opere edili, elettriche ed idrauliche;

-messa in funzione compresa l'eventuale fornitura di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica e di distillazione di acqua: qualora il corretto funzionamento delle apparecchiature esigesse una specifica climatizzazione ciò dovrà essere realizzato a cura e spese dell'aggiudicatario, compresi nei prezzi dell'appalto;

-manutenzione ordinaria e straordinaria garantita con le modalità di cui all'articolo successivo ( lettere d), e), f), g))

-aggiornamenti o nuovo release di programma;

-corso di formazione per il personale addetto (da effettuare in loco).

Dovranno essere indicate le condizioni, i tempi, le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata .

**Per i lotti nn.3-5-6-tutti i 55 lotti Microbiologia** : fornitura dei dispositivi diagnostici in vitro presso i punti di consegna indicati dall'Azienda (attualmente risultanti negli allegati).

Il materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. In particolare dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in campo nazionale e comunitario.

La merce oggetto della presente fornitura dovrà essere somministrata alla ASL N.2 di Olbia secondo le effettive esigenze con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità del contratto e con impegno da parte dell' Impresa a consegnare, per ogni lotto, prodotti sempre identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara.

Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo contrattuale.

## **Art. 5 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

### ***1. (per tutti i lotti)***

**a.** La stipulazione dei contratti, dovrà aver luogo nel termine di **40 (quaranta) giorni** dalla comunicazione, a mezzo fax, dell'aggiudicazione definitiva, o nel più breve termine eventualmente indicato in offerta (la riduzione massima ammissibile è di dieci giorni), pena, in difetto, l'applicazione di una penale settimanale ( o frazione di settimana) pari al 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale netto IVA, e, qualora il ritardo ecceda i dieci giorni dal predetto termine, il diritto dell'Azienda di revocare il provvedimento d'aggiudicazione e di aggiudicare la fornitura al miglior offerente che segue in graduatoria.

Pertanto, il termine per la stipulazione del contratto risultante dalla somma del termine ordinario (40 giorni salvo offerta migliorativa) e del massimo ritardo ammissibile (10 giorni) è termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile.

- b.** La merce d'uso dovrà essere fatta pervenire, libera da ogni rischio e da ogni spesa di trasporto, imballo e scarico, e ad ogni fine (anche quindi di rischio distruzione o danneggiamento) franco destinatario, presso le strutture indicate dal Personale dell'Azienda, nella quantità, di volta in volta ordinata, entro 7 giorni naturali e consecutivi, salvo casi d'urgenza, da fronteggiarsi con tempestività (con consegna in giornata, se necessario). Sulle fatture e sulle bolle di consegna dovrà essere fatto chiaro riferimento all'ordinativo (all'occorrenza anche telefonico, in casi d'urgenza, confermato successivamente a mezzo fax), ed al contratto d'appalto.
- c.** I materiali che non abbiano superato le verifiche di cui all'art. 10 del presente capitolato dovranno essere sostituiti tempestivamente, e comunque: A) non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se non siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte, l'attività medica; B) non oltre 2 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte l'attività medica.
- d.** Entro 3 giorni dalla chiamata dovranno essere eliminati i guasti (ad impianti, apparecchiature, ecc) non bloccanti, in tutto o in parte, l'attività medica; entro 24 ore dalla chiamata dovranno essere eliminati i guasti (ad impianti, apparecchiature, ecc) bloccanti, in tutto o in parte, l'attività medica: a tal fine la ditta dovrà garantire apposito servizio di reperibilità senza interruzione.
- e.** I termini per l'effettuazione delle consegne e delle riparazioni saranno sempre computati in giorni o ore naturali e consecutivi, compresi prefestivi e festivi, salvo diversa espressa previsione di capitolato: l'appaltatore non potrà mai invocare giustificazioni per eventuali ritardi, imputati a cause quali la chiusura della ditta o la sospensione del servizio di reperibilità o la mancanza di scorte di magazzino o scioperi del proprio personale o del personale di eventuali subappaltatori. Trattandosi di servizio sanitario essenziale ai sensi della L. 146/1990, l'unica ragione giustificativa di ritardi è la forza maggiore, circoscritta ai seguenti eventi (l'elencazione è tassativa): terremoti, maremoti, nubifragi di eccezionale violenza e durata che abbiano causato allagamenti incidenti in modo sensibile sull'operatività dell'appaltatore, interruzioni della rete dei trasporti su ruota o via mare superiore a 10 giorni continuativi, incendi di stabilimenti, magazzini di stoccaggio o sedi proprie o di fornitori di materiale di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla capacità operativa dell'appaltatore stesso.
- f.** Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione di apparecchiature, opere (edili, impiantistiche ecc.) o materiale che dovessero venire prescritte dagli Enti preposti e/o dal collaudatore per rendere la fornitura e le opere complementari, ove previste, funzionanti e perfettamente efficienti, conformemente agli obblighi contrattuali.
- g.** L'istruzione del personale dovrà essere avviata e conclusa in tempo utile per consentire il perfetto utilizzo delle apparecchiature non oltre 10 giorni dalla dichiarazione di efficienza delle apparecchiature funzionanti.

### **Art. 6 - SUBAPPALTO – AVVALIMENTO**

Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

- a)** qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo al singolo lotto;
- b)** che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile.

L'appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario, ai fini dell'ammissione alla procedura, si sia avvalso dell'istituto previsto dagli artt. 47 e 48 della Dir.2004/18/CE (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal

Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall'impresa aggiudicataria che assumerà ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per l'operato del terzo di cui si sia avvalsa. In materia di versamento dell'I.V.A. si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.

## **Art. 7 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI**

*( per tutti i lotti)*

I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in ratei mensili posticipati.

Le modalità di fatturazione saranno concordate con gli aggiudicatari dei singoli lotti.

I prezzi dei D.D.V., il canone di nolo delle apparecchiature di cui alle relative voci dell'offerta economica prevista in disciplinare di gara, delle apparecchiature rimarranno fissi ed invariabili per i primi due dei cinque anni di durata del contratto; nei tre anni successivi, saranno aggiornati di anno in anno in misura pari al 75% dell'aumento dei prezzi per i beni al consumo secondo gli indici ISTAT, calcolati con base 100 allo scadere del primo anno dei cinque anni contrattualmente previsti

*La proposta di un maggior termine di pagamento, la modificazione in miglioramento a favore di questa Azienda delle clausole di adeguamento prezzi e l'accettazione della seguente clausola saranno considerate, in sede di gara, per l'attribuzione del punteggio relativo alle condizioni contrattuali:*

*“In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall'art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”.*

Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali conseguenti a ritardo. Ai pagamenti si procederà con le seguenti modalità:

*(per i lotti nn. 1-2-4)*

• Il corrispettivo sarà pagato in ratei mensili posticipati; ogni rateo sarà comprensivo di una quota predeterminata, pari alla somma del valore mensile: a1) del canone di nolo delle apparecchiature ; a2) di una quota variabile, pari a tutto il materiale di consumo consegnato nel mese.

*(per i restanti lotti)*

Il corrispettivo sarà pagato in ratei mensili posticipati ; ogni rateo sarà comprensivo di tutto il materiale di consumo consegnato nel mese.

## **Art. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1) L'Appaltatore, con la firma del contratto, si assumerà, oltre ovviamente l'obbligazione di risultato, la responsabilità per tutti i danni a persone, sia terzi ( incluso il personale della A.S.L) che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo, in ogni caso, sollevata l'Amministrazione dell'Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità.

2) L'Appaltatore inoltre risponderà totalmente e con esclusività della sicurezza di quanto fornito, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Amministrazione appaltante e suoi dipendenti e incaricati.

3) L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale da lei incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.

4) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a garantire al personale dipendente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per i settori e la zona nella quale devono essere eseguite le prestazioni previste in appalto. L'appaltatore è responsabile in solido con gli eventuali subappaltatori del rispetto delle norme suddette. In ipotesi di accertato inadempimento di ogni obbligo stipendiale e contributivo, l'Azienda potrà surrogarsi ad essi, fino all'ammontare della cauzione e delle somme da liquidare e a valere su tali disponibilità.

5) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni

6) Le violazioni degli obblighi di cui sopra, anche nel caso di surroga di cui al comma 4, ultimo periodo del presente articolo, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto.

## **Art. 9 - COLLAUDO**

*( per i lotti 1-2-4)*

1) Il collaudo delle apparecchiature, da eseguirsi entro 10 giorni dalla richiesta scritta dell'appaltatore dalla quale risulta che esse sono perfettamente installate e funzionanti, sarà di competenza, per la parte sicurezza degli elettromedicali, di apposito servizio dell'Azienda, mentre dal punto di vista funzionale sarà eseguito da personale specializzato dell'Azienda in contraddittorio con l'appaltatore. L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori.

2) In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all'aggiudicatario, con nota scritta, i rilievi assegnando termine non inferiore a 15 giorni per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per la redazione del verbale di collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l'aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati. Sarà rifiutata la fornitura che risulterà difettosa, in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni di contratto.

3) Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati.

4) La Ditta aggiudicataria è vincolata alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o i vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo.

5) Le obbligazioni contrattuali si intenderanno adempite dopo la definitiva eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati.

6) Qualora uno o più dei collaudi previsti abbia avuto, in tutto o in parte, esito negativo, e sia scaduto, o abbia a scadere prima che l'appaltatore elimini i vizi riscontrati, il termine contrattuale determinato come da art. 5, lett. c) del presente capitolato, potranno essere applicate le penali previste dall'art. 12 del presente capitolato.

7) Il termine massimo di eliminazione di eventuali difetti /anomalie verificate in fase di collaudo è pari a 30 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, e salva comunque l'applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni danno subito, l'Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell'aggiudicatario.

## **Art. 10 - MODALITA' DI VERIFICA DELLE FORNITURE - RESPONSABILITA' PER VIZI NON RILEVATI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE E DI COLLAUDO.**

L'accettazione delle forniture dei prodotti di consumo anche monouso contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto avverrà ad insindacabile giudizio della Farmacia Ospedaliera dell'Azienda e/o degli utilizzatori del prodotto, che si riservano il controllo della corrispondenza delle singole partite sia quantitativo sia con le caratteristiche richieste ed offerte.

Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il controllo alla consegna

sarà effettuato a campione: il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all'atto dell'apertura dei colli finalizzata al loro utilizzo effettivo, ne sarà possibile il controllo globale. In caso di contestazione, potrà essere effettuato, se utile in relazione al vizio rilevato, un controllo paritetico su merce contenuta in un collo o confezione ancora sigillati.

L'accettazione dei beni, a qualsiasi lotto appartengano e di qualsiasi tipologia siano, da parte dell'Azienda non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i propri obblighi in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti consegnati, non rilevati all'atto della consegna né al momento del collaudo, ma emersi in seguito. L'Aggiudicataria è tenuta, in tali casi, a partecipare alla verifica dei beni, prodotti, opere o impianti in cui siano emersi difetti o imperfezioni e ad intervenire con le opportune correzioni.

## **Art. 11 - GARANZIA ECONOMICA DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l'incasso delle penali e il risarcimento delle spese per una nuova procedura d'appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti), **per ogni lotto**, la Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto, **è tenuta a prestare una garanzia definitiva** nella misura e con le modalità di cui all' art.54, comma 2 della L.R.N.5/07(cinque per cento dell'importo di aggiudicazione).

**Le fideiussioni saranno svincolate parzialmente su cadenza annuale sulla base dell'incidenza percentuale delle forniture e, ove previsti, dei canoni di nolo sul valore complessivo del contratto.**

### **La fideiussione dovrà comunque recare le seguenti clausole:**

- validità della fideiussione fino a scadere del contratto d'appalto ed a svincolo definitivo espresso da parte della stazione appaltante (salvi gli svincoli parziali in corso d'appalto previsti dal presente capitolato) ;
- nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
- il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa,
- inopponibilità alla stazione appaltante di ogni eccezione opponibile al debitore garantito;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- rinuncia al termine semestrale di cui all'art. 1957 – 1° comma del codice civile;
- dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale, con particolare riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale ed all'offerta, e, in quest'ambito, delle clausole penali e di risoluzione di diritto del contratto.

**N.B:**

• **la garanzia non dovrà essere prestata secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004 n. 123**, che è specifico per gli appalti di lavori pubblici; in particolare non sarà ritenuta valida se recante le clausole limitative di responsabilità previste dallo schema tipo predetto.

• Se il fornitore è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per l'attività oggetto della fornitura, opera la riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia

## **Art. 12 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO**

L'Azienda avrà facoltà di irrogare penali, oltre che negli altri casi espressamente previsti da altre norme del presente capitolato, nelle ipotesi nel seguito descritte:

- a) nei **casi di ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature** inefficienti o guaste: penale giornaliera ( o frazione di settimana), pari:



- al 2 per mille (euro due e centesimi zero ogni mille) del costo annuale del nolo, IVA esclusa, nel caso in cui il ritardo provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività medica, fino alla riparazione o sostituzione che elimini l'impedimento;
- all' 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) del costo annuale del nolo nel caso in cui il ritardo non provochi il blocco del normale svolgimento dell'attività medica, fino alla riparazione o sostituzione che elimini l'impedimento;

**b) nei casi di ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose: penale giornaliera ( o frazione di settimana), pari:**

- al 5 per mille (euro cinque e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale della fornitura di riferimento (partita non accettata), IVA esclusa, nel caso in cui il ritardo provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività medica.
- al 2,5 per mille (euro due e centesimi cinque ogni mille) del costo annuale (partita non accettata) nel caso in cui il ritardo non provochi il blocco del normale svolgimento dell'attività medica;

**c) in caso di ritardo nella consegna del materiale: penale giornaliera ( o frazione) che viene stabilita in un importo pari:**

- al 5 per mille (euro cinque e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale della fornitura di riferimento, IVA esclusa, nel caso in cui il ritardo provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività medica.
- al 2,5 per mille (euro due e centesimi cinque ogni mille) del costo annuale del nolo nel caso in cui il ritardo non provochi il blocco del normale svolgimento dell'attività medica;

Dette penali saranno contabilizzate e portate in detrazione (o rimosse avvalendosi della cauzione) all'atto del pagamento.

Oltre ad altre cause di risoluzione di diritto del contratto individuate in altri articoli del presente capitolato, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto tutte, e separatamente, le seguenti circostanze:

- l'aver dovuto applicare per più di quattro volte penali;
- ritardi nella fornitura o riparazione o sostituzione di materiale e/o attrezzature e/o opere e/o impianti da cui consegua l'interruzione, in tutto o in parte, del connesso servizio sanitario per più di cinque giorni in un anno;
- rifiuto: a) di sostituire materiali imperfetti o di qualità inferiore a quella dovuta contrattualmente; b) di sostituire attrezzature imperfette o di qualità inferiore a quella dovuta contrattualmente; c) di riparare o effettuare manutenzione su attrezzature e/o opere e/o impianti guasti o deteriorati;
- l'apertura a carico dell'appaltatore di una procedura concorsuale (esclusa l'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/99);
- l'impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell'appaltatore, di conseguire il risultato che costituisce l'oggetto del presente capitolato.

**In ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ovvero di rifiuto o impossibilità di stipulare il contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di contrattare l'aggiudicazione con il miglior offerente che segue in graduatoria, assumendo a base della trattativa (che dovrà considerare, se ritenuto utile, quanto già eseguito) l'offerta del miglior offerente o, se minore, l'offerta del secondo.**

## **Art. 13 CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE**

I contratti verranno stipulati come segue:

- lotto n° 1 e lotto n° 4: mediante scrittura privata registrata;
- tutti i restanti lotti: secondo gli usi del commercio.

Sono a carico dell'appaltatore:

- a) le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di registrazione, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e la messa in funzione delle apparecchiature e degli impianti;

A carico dell'appaltatore restano inoltre, con la sola esclusione dell'IVA, le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravano sulla fornitura oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge, come specificato in altra parte del presente capitolato speciale (art. 7 – Fatturazione – Pagamenti).

#### **Art. 14 RISERVATEZZA – CONTROLLI**

In materia di riservatezza, all'appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici o commerciali, si applicano:

- l'art. 6 della Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 196/2003.
- il D. Lgs 163/2006.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza dell'operato dell'Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza).

#### **Art. 15 CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

#### **Art. 16 DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, dal Bando e dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme richiamate da uno o più degli atti testè elencati, ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.